



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Firenze, 10 ottobre 2017



Gruppo consiliare  
SI Toscana a Sinistra

Al Presidente del  
Consiglio Regionale Toscano

### OGG: Proposta di Risoluzione

Collegata alla Comunicazione della Giunta al Consiglio Regionale in merito: "Alle procedure di valutazione ambientale e autorizzative sia sulle grandi opere infrastrutturali, sia sulle dotazioni impiantistiche per lo smaltimento dei rifiuti della piana fiorentina"

## IL CONSIGLIO REGIONALE

**Udita** la Comunicazione n. 26 della Giunta regionale in merito alle procedure di valutazione ambientale e autorizzative sia sulle grandi opere infrastrutturali, sia sulle dotazioni impiantistiche per lo smaltimento dei rifiuti nella Piana Fiorentina;

**Ricordato** il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in vigore dal 21 luglio 2017, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

**Considerato** che le modifiche apportate dal Decreto legislativo 104/2016 presentano elementi che tradirebbero lo spirito della Direttiva europea del 2014, peggiorando i tempi e la qualità della verifica ambientale, e consentendo inoltre ai progetti già presentati di sottrarsi alle precedenti procedure, ben più rigorose delle attuali, giacché:

- L'articolo 2 stabilisce che il rilascio del provvedimento di VIA avvenga ora sulla base del solo progetto di fattibilità, molto più generico e con ampi margini di modifica successiva al rilascio dell'autorizzazione (tra l'altro il nuovo *Codice Appalti* non contiene nemmeno uno specifico allegato che descriva compiutamente e nel dettaglio quanto deve contenere il nuovo progetto di fattibilità);
- L'articolo 3 stabilisce che l'esenzione dalla procedura VIA non è più riferita ai soli casi urgenti relativi agli interventi della Protezione Civile, ma è estesa anche ad altri casi definiti genericamente eccezionali;
- L'articolo 6 stabilisce che la selezione dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS non avviene più mediante concorso pubblico ma mediante nomina diretta dal Ministero dell'ambiente;
- L'articolo 8 stabilisce che la verifica di assoggettabilità a VIA avviene sulla base di un generico studio preliminare ambientale e non più sulla base del Progetto di fattibilità;
- L'articolo 9 riconosce al proponente la facoltà di definire il dettaglio e la portata del progetto nonostante queste siano già individuate dalla normativa corrente (*Decreto Legislativo 5/2016*,



*Codice dei contratti pubblici*);

- L'articolo 10 riconosce al proponente la facoltà di contrattare informazioni, dettaglio e metodo per la definizione dello studio d'impatto ambientale, mentre in precedenza ciò avveniva sulla base del più stringente Progetto preliminare;
  - L'articolo 12 prevede la Valutazione di Impatto Sanitario per gli impianti con potenza termica superiore a 300 MW, contraddicendo le direttive europee (la *Direttiva 2014/52/UE* impone una valutazione della salute della popolazione in via preminente in tutti i casi e non solo negli impianti sopra una determinata soglia);
  - L'articolo 16 introduce il provvedimento unico in materia ambientale in sostituzione della normale procedura di VIA;
  - L'articolo 17 riguardo al monitoraggio non prevede alcun coinvolgimento del pubblico in caso ci siano modifiche sostanziali del progetto e dei relativi impatti ambientali;
  - L'articolo 18 prevede un sistema sanzionatorio delle irregolarità è molto debole;
- L'articolo 23 stabilisce che i procedimenti in corso possono sottrarsi alla precedente normativa, più rigorosa, per ottenere l'autorizzazione VIA con le nuove regole, molto più favorevoli al proponente, o il Provvedimento unico in materia ambientale.

**Considerato** che nella Comunicazione n.26 della Giunta, riguardo al Decreto Legislativo 104/2017, che modifica il d.lgs. n.152/2006 in materia di VIA, è scritto che le disposizioni ivi contenute non sono ritenute del tutto condivisibili e si afferma:

- che, ai fini del procedimento di VIA, “è certo che se il livello del progetto è troppo generico, l'istruttoria sugli effetti ambientali e quella necessaria per il rilascio degli atti necessari non può essere effettuata compiutamente”;
- che, riguardo alla potestà del Ministero dell'Ambiente di esentare in tutto o in parte dalla procedura di VIA un progetto specifico (e ciò anche per i progetti rimessi alla VIA regionale), “la norma potrebbe apparire di dubbia costituzionalità” e che “l'esenzione dal progetto di VIA è una deroga alle regole comunitarie sull'obbligatorietà della valutazione”.

**Ricordato** che comitati e associazioni ambientaliste, hanno presentato ricorsi per “valutare se possano ravvisarsi eventuali violazioni della normativa comunitaria, in particolare riguardo alla direttiva n. 2011/92/UE come integrata e modificata dalla direttiva n. 2014/52/UE sulla valutazione d'impatto ambientale”;

**Ricordato** che alcune Regioni hanno impugnato la nuova normativa VIA dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto esisterebbe una violazione del principio di leale collaborazione, con un'evidente restrizione imposta dal Governo nei confronti delle Regioni, su materie, anche, di loro competenza.

## **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

**A valutare di ricorrere alla Corte Costituzionale**, così come fatto da altre regioni, e comunque sollevare in sede governativa la necessità urgente di una revisione della recente normativa VIA affinché le norme possano realmente garantire la corretta e compiuta valutazione degli effetti ambientali delle opere, evitando che lo Stato diventi, in violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, arbitro dell'intero procedimento di Via, mentre la Regione sarebbe del tutto esautorata dall'incidere nell'adozione di provvedimenti che hanno un elevato impatto sulle comunità territoriali di riferimento.

I Consiglieri

*Tommaso Fattori*  
*Paolo Sarti*